



Roma, 16 novembre 2018

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 0197

Oggetto: 1. Decreto legge 119/2018 collegato al Ddl di Bilancio 2019: introdotte nuove misure per favorire la pace fiscale e semplificazioni in tema di fatturazione.

2. Rottamazione cartelle TER: definizione agevolata 2018

1. Decreto legge 119/2018 collegato al Ddl di Bilancio 2019: introdotte nuove misure per favorire la pace fiscale e semplificazioni in tema di fatturazione.

Facciamo riferimento alla nostra circolare n. 0184 prot. 4329/af inviata alle Aziende associate in data 25 ottobre 2018, per riassumere alcune misure introdotte dal Decreto Legge 119/2018 collegato al DDL di Bilancio 2019, di particolare interesse per la categoria.

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (Art. 17)

Viene introdotto un nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (obbligo che affiancherà quello, già previsto, della fattura elettronica). La trasmissione telematica sarà obbligatoria:

- **dal 01.07.2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro;**
- **dal 01.01.2020 per gli altri. Verrà meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA e la conservazione delle fatture e degli scontrini.**

Le farmacie, che già attualmente sono tenute a trasmettere i dati al "Sistema Tessera Sanitaria", potranno adempiere al suddetto obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

Attenuazione delle sanzioni (art. 10)

Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, è previsto che non venga applicata alcuna sanzione al contribuente che emetta la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale) di competenza. Si beneficerà, invece, di una riduzione dell'80 per cento delle sanzioni quando le fatture emesse tardivamente partecipano alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.6784587 - 06.4872117 – 06.48913549 – Fax 06.48976639

E-mail: assofarm@assofarm.it – Cod. Fisc. 97199290582



Emissione delle fatture (art. 11)

A decorrere dal 1° luglio 2019, è consentito emettere la fattura entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione documentata. Il contribuente che si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell'operazione ne deve comunque dare evidenza nel documento stesso.

Annotazione delle fatture emesse (art. 12)

L'annotazione delle fatture emesse deve avvenire, nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese**. Per le operazioni di "cessione di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente" (art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera b) del D.P.R. 633/1972), le fatture vanno emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni e registrate entro il 15 del mese successivo al mese di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Annotazione delle fatture ricevute (art. 13)

È abrogata la numerazione progressiva delle fatture d'acquisto, prevista dall'art. 25 del D.P.R. n.633/1972. L'adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio.

Detrazione dell'IVA (art. 14)

Con l'articolo 14 viene disciplinata la possibilità di detrarre l'imposta relativa alle fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale disposizione non vale per le fatture d'acquisto relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente: il possesso della fattura entro il 31 dicembre è condizione necessaria per poter detrarre l'IVA nell'ultima liquidazione periodica dell'anno di imposta.

Rinvio lotteria dei corrispettivi (Art. 18)

L'art. 18 prevede il rinvio al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza della lotteria nazionale dei corrispettivi, di cui all'art. 1, comma 540, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017). La norma rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, per disciplinare le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione.

Per ogni eventuale approfondimento si rinvia ai rispettivi consulenti fiscali.

2. Rottamazione cartelle TER: definizione agevolata 2018

L'art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta "rottamazione-ter").

Chi intende aderire pagherà l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali



- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), il D.L. n. 119/2018 prevede **importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale**, e in particolare:

- un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: **10 rate ripartite in 5 anni**;
- un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del **2 % annuo** a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente.

Per usufruire della nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.

Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019.

Soggetti che rientrano nella Definizione agevolata 2018

Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 **tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017** compresi quelli che avevano già aderito:

- alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
- alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Coloro, infatti, che non pagheranno le rate scadute entro il 7 dicembre **non potranno più aderire alla Definizione agevolata 2018.**

Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare, **entro il 30 aprile 2019**, l’apposita dichiarazione di adesione:

- alla [casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento](#), inviando il [Modello DA-2018](#), debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- presso gli [Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione](#) presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato.

Attenzione:

1. coloro che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” e si metteranno in regola entro il 7 dicembre 2018 pagando l’importo delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, non dovranno presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di



adesione in quanto saranno automaticamente ammessi ai benefici della “rottamazione-ter”.

Consulta la sezione della [Definizione agevolata 2000/17](#) (cosiddetta “rottamazione-bis”)

2. coloro che, per effetto di precedenti pagamenti parziali, avessero già saldato gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, potranno beneficiare della “rottamazione-ter” e, quindi, dell’estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni e per interessi di mora, presentando la domanda di adesione, **entro la medesima scadenza del 30 aprile 2019.**

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente **entro il 30 giugno 2019** una “Comunicazione”:

- di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
- di eventuale diniego.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. “debiti definibili”), **non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.**

Non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, siano sospesi:

- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

A tal riguardo si precisa che, per coloro che richiederanno di aderire alla Definizione agevolata 2018, il D.L. n. 119/2018 prevede che, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della Definizione o una delle successive rate, non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.

Per ogni eventuale approfondimento si rinvia ai rispettivi consulenti fiscali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Schito